

Al Direttore Generale  
ASL Taranto  
Avv. Stefano Rossi

e p.c. Alla Federazione Nazionale Ordini  
delle Professioni Infermieristiche

Agli OPI della Regione Puglia

Protocollo n. 561/2021

Data 25/02/2021

Rif

Oggetto **Parere ASL Taranto sulla richiesta di “rimborso taxa d’iscrizione all’albo professionale”. Precisazioni e richiesta di rettifica.**

È stato sottoposto all’attenzione dell’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Taranto, il parere redatto dal Direttore della S.C. Area Gestione del Personale e dalla Dirigente Responsabile Relazioni sindacale della ASL Taranto sul rimborso relativo alla taxa d’iscrizione all’Ordine Professionale.

Ad aver attirato l’attenzione degli iscritti al nostro Ordine Professionale è la seguente frase:

**“Non esiste, poi, una sanzione diretta che punisca gli infermieri subordinati non iscritti all’albo ordinario, diversamente, l’iscrizione degli avvocati pubblici all’Albo Speciale è obbligatoria ex contractus, pena il mancato esercizio a favore dell’Ente.”**

Tale affermazione, per come formulata, sembrerebbe autorizzare la non iscrizione all’Ordine Professionale per l’esercizio della Professione Infermieristica e addirittura incentivare eventuali cancellazioni per l’assenza di **una sanzione diretta che punisca gli infermieri subordinati non iscritti all’albo ordinario.**

La predetta frase necessita, pertanto, di immediata rettifica e/o di chiarimenti per quanto di seguito rappresentato.

Preliminarmente appare opportuno inquadrare la questione di cui si discorre nel giusto alveo normativo.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 43/2006 **“l’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1,**



## Ordine delle Professioni Infermieristiche di TARANTO

salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge 3/2018 **“per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”**.

Ai sensi dell’art. 348 c.p. *“chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”*.

L’iscrizione albo professionale rappresenta *ope legis* la *conditio sine qua non* per l’esercizio della Professione infermieristica pena la violazione dell’art. 348 del c.p. rubricato *“esercizio abusivo di una professione”*.

La mancata iscrizione all’albo professionale è causa di esclusione dai concorsi pubblici se non perfezionata nei termini previsti dalla *lex specialis* del bando e di mancato perfezionamento del rapporto di lavoro per il venir meno dei requisiti per l’esercizio professionale.

La cancellazione dall’albo professionale per una delle motivazioni previste dalla legge 3/2018, rappresenta una motivazione che giustifica la rescissione del rapporto di lavoro (licenziamento per g.m.o.), per sopravvenuta impossibilità del prestatore d’opera a rendere la sua attività lavorativa, fermo restando l’eventuale obbligo di *repechage* che ricade in capo al datore di lavoro.

Esiste, pertanto, nel nostro ordinamento una sanzione diretta che punisca *gli infermieri subordinati non iscritti all’albo ordinario*.

Tali precisazioni sono doverose per evitare l’instaurarsi di convincimenti, “autorizzati” da atti di una pubblica amministrazione, che possano portare gli Infermieri a non iscriversi all’albo professionale, con tutte le conseguenze penali e civili previste dal nostro ordinamento.

Restando in attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**Il Presidente**  
**Ordine delle Professioni Infermieristiche**  
**Provincia di Taranto**  
**Dott. Pierpaolo Volpe**



*Pierpaolo Volpe*